

Avviso pubblico per la concessione di sussidi alle famiglie - DDPF n. 191/SIM del 23 ottobre 2012. BURM n. 106 del 2 novembre 2012

Consultabile e scaricabile dal sito internet del Servizio Lavoro della Regione Marche www.istruzioneformazioneilavoro.marche.it - Home page, alla voce "Novità".

Finalità.

La Regione Marche, a seguito dell'Accordo di programma stipulato il 21 dicembre 2010 con il Ministero del Lavoro – Direzione Immigrazione, nell'ambito dello sviluppo di un sistema integrato di azioni finalizzate alla qualificazione dei servizi di cura e di assistenza alla persona, ha emanato l'Avviso pubblico per la concessione di economici, finalizzato al **sostegno alle famiglie e all'emersione del lavoro sommerso**.

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a complessivi **Euro 115.500,00**, per l'erogazione di sussidi economici, una tantum, alle famiglie, in caso di assunzione di un'assistente familiare:

- **€ 1.000,00** in caso d'instaurazione di **rapporto di lavoro full-time** (= impegno minimo di 31 ore settimanali);
- **€ 600,00** in caso d'instaurazione di **rapporto di lavoro part-time** (= impegno minimo di 20 ore settimanali).

Il sussidio è erogato direttamente dal Servizio regionale competente (P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive) in un'unica soluzione.

Il sussidio è esente dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del DPR n. 601/73.

Beneficiari.

I beneficiari del sussidio sono le **famiglie marchigiane** che instaurano un rapporto di lavoro subordinato con un'assistente familiare, ove la prestazione del lavoratore è finalizzata al sostegno della vita familiare del datore di lavoro e/o del suo nucleo familiare.

Condizioni:

- Il contratto di lavoro, rispetto al quale si vuole chiedere il sussidio, deve essere instaurato a partire dal 2 novembre 2012 (data di pubblicazione dell' Avviso nel BURM).
- Il contratto deve essere a tempo indeterminato, full-time o part-time.
- Il rapporto di lavoro instaurato deve svolgersi in forma continuativa presso l'abitazione del datore di lavoro e con l'eventuale fruizione del vitto e dell'alloggio.
- L'assistente familiare assunta deve essere addetta alla cura e assistenza alla persona e svolgere funzioni destinate esclusivamente alla famiglia in cui è inserita.
- L'inquadramento contrattuale deve avvenire attraverso il CCNL in vigore dal 01/03/2007, livello di inserimento corrispondente al B super, C super o D super.
- La famiglia richiedente deve avere la residenza nella Regione Marche e il luogo di lavoro deve trovarsi all'interno del territorio regionale.

- L'assistente familiare assunta deve essere iscritta nell'Elenco regionale:

<http://www.istruzioneformazioneilavoro.marche.it/SistemaRegionaleLavoro/offerte.asp>

- Il soggetto/famiglia richiedente il sussidio deve avere un reddito ISEE - anno 2011, non superiore ad Euro 23.000,00.
- Non deve essere esistito tra le stesse parti (soggetto/famiglia richiedente e prestatore di lavoro assunto) un precedente rapporto di lavoro, relativo all'anno 2012 e instaurato prima del 2 novembre 2012.

<p>Elenco regionale.</p>	<p>L'Elenco regionale delle assistenti familiari qualificate, istituito dalla Regione Marche, è consultabile nel sito: http://www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it/SistemaRegionaleLavoro/offerte.asp Vi sono pubblicati i nominativi delle assistenti familiari qualificate, con assegnazione del Profilo professionale di "Assistente familiare", e relative competenze e standard formativo secondo le disposizioni di legge.</p>
<p>La domanda di sussidio. Le famiglie marchigiane che intendono richiedere il sussidio economico devono presentare domanda, completa della documentazione e dei dati richiesti, a partire dal 2 maggio 2013 sino al 30 giugno 2013.</p>	<p>La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposito modello, consultabile e scaricabile dal sito: www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it. – Home page, alla voce "Novità".</p> <p>Alla domanda di sussidio si deve allegare la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia del modello COLD – ASS inviato all'INPS; 2. copia attestazione ISEE per l'anno 2011 rilasciata dal CAF o da altro soggetto abilitato; 3. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del richiedente. <p>Le domande tramite raccomandata A/R o consegnate a mano, devono essere presentate al seguente indirizzo: REGIONE MARCHE – P.F. SERVIZI PER L'IMPIEGO, MERCATO DEL LAVORO, CRISI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE – VIA TIZIANO, 44 - 60125 ANCONA (Palazzo Leopardi – 2° piano – Stanza 20) Sulla busta deve essere indicato: "SAP – Sussidi alle famiglie".</p>
<p>La graduatoria.</p>	<p>Di tutte le domande presentate entro il 30 giugno 2013 viene redatta una graduatoria. La posizione in graduatoria è determinata dal valore ISEE corrente, riferito ai redditi 2011 (massimo Euro 23.000,00). In caso di parità di reddito ISEE, per la scelta dei beneficiari, si provvederà al sorteggio pubblico al fine di determinare il soggetto che potrà ricevere il sussidio.</p> <p>Il 51% dei sussidi sarà erogato a favore di famiglie che assumono assistenti familiari extra comunitari/e, qualificati/e e iscritti/e nell'apposito elenco regionale.</p> <p>La graduatoria sarà pubblicata sul sito: www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it.</p>

Erogazione dei sussidi.

I sussidi sono concessi ed erogati dalla Regione Marche, in un'unica soluzione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine della graduatoria, entro il termine di scadenza previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'intero intervento, cioè il 31/12/2013.

La P.F. regionale competente procede ai fini dell'erogazione del sussidio economico, alla verifica delle condizioni, in particolare che:

- il rapporto di lavoro, cui il sussidio si riferisce, sia stato instaurato a partire dalla data del 2 novembre 2012
- Il contratto di lavoro sia in essere (al momento della verifica) ovvero lo sia stato per un periodo antecedente, non inferiore ai 6 (sei) mesi.
- Non sia esistito un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti, relativo all'anno 2012 e precedente il 2 novembre 2012.

E' ammessa la sostituzione del prestatore di lavoro (indicato nel rapporto di lavoro in riferimento al quale si vuole chiedere il sussidio) con altro prestatore di lavoro avente le stesse caratteristiche: tipologia contrattuale e iscrizione nell'Elenco regionale.